



# CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone

## ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONE

(ART. 252 d.lgs. 267/2000 E DPR 12.01.2021)

### DELIBERAZIONE N. 27 SEDUTA DEL 20/01/2022

**OGGETTO: Dissesto finanziario – presa d'atto proposta determinazione fondo cassa iniziale di Competenza OSL**

L'anno **duemila ventidue** il giorno 20 del mese di Gennaio 2022 alle ore 13:00, convocata per le vie brevi, la Commissione si è riunita per trattare gli affari di competenza.

Seduta svoltasi:

X  in presenza fisica dei componenti presso la sede comunale.

\_\_\_\_\_ in modalità telematica a distanza, anche in applicazione analogica dell'art. 73 D.L. n. 18/2020 e del DPCM 10.04.2020, art. 2, lettera T).

Nr	Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
1	Angelo Scimè	Componente	Si	
2	Loredana Filippi	Componente	Si	
3	Stefania Paglia	Componente	Si	

### PREMESSO:

- Che il Comune di Arpino (FR), con deliberazione Consiglio comunale n. 18 del 30.10.2020 ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 d.lgs. n. 267/2000;
  - Che con D.P.R. del 12.01.2021 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione (Commissione), di cui all'art. 252, d.lgs. n. 267/2000 ;
  - Che con atto n. 001 del 25/01/2021, la Commissione si è insediata ed ha nominato il Presidente;
  - Che ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, del DPR n. 378/1993 la Commissione assume le decisioni con deliberazioni sottoscritte dai componenti e aventi numerazione unica e separata da quelle degli organi dell'ente, curandone la conservazione in originale in apposita raccolta e che le deliberazioni, fatta eccezione del rendiconto della gestione, sono immediatamente esecutive, ferma restando la procedura di pubblicazione a norma di legge;
  - Che con delibera n. 2 del 25/01/2021, rettificata dalla delibera n. 6 del 04/02/2021, è stato approvato il piano di lavoro ed adempimenti preliminari;
  - che l'articolo 252, comma 4,, T.U.E.L. ( D. Lgs. N.267/2000 ), prevede che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatesi entro il 31
- Registro delle deliberazioni dell'OSL n. 27 del 20/01/2022*

1

dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ovvero nel caso de quo entro il 31 dicembre 2019 e provvede alla:

- rilevazione della massa passiva;
- acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento;
- liquidazione e pagamento della massa passiva;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 378/1993, fanno parte della massa attiva: " a) il fondo di cassa risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla deliberazione del dissesto, rettificato sulla base delle riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, dei pagamenti di residui passivi, effettuati prima della deliberazione di dissesto;{.....}";

**VISTA** la circolare Ministero Interno, 20 settembre 1993, F.L.21/93 , pubblicata sulla G. U. il 27/09/2019, che prevede:

**"7) Acquisizione del fondo di cassa iniziale.**

*Il Commissario o la Commissione devono acquisire il fondo di cassa iniziale della liquidazione, che costituisce la base per la formazione della massa attiva e per l'effettuazione delle spese richieste dal procedimento.*

- *Il fondo cassa della liquidazione è formato inizialmente dal fondo cassa dell'ente disponibile presso il tesoriere comunale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale il comune ha adottato l'ipotesi di bilancio riequilibrato, quale risulta dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura approvato dall'ente.*
- *Il tesoriere dell'ente versa all'istituto bancario che provvede al servizio di cassa della liquidazione o accredita sull'apposito conto, se tiene il servizio di cassa della liquidazione, tutte le riscossioni eventualmente eseguite in conto dei residui, salvo diversa disposizione dell'Organo straordinario di liquidazione.*
- *Per definizione il fondo di cassa non può assumere valori negativi, in quanto lo stesso è costituito dal numerario giacente presso la tesoreria comunale, ma al limite assumere il valore zero. Lo stesso dicasi nel caso in cui vi siano stati pignoramenti presso il tesoriere comunale non coperti da mandato da parte dell'ente, che in tanto sono stati possibili in quanto vi era del denaro disponibile.*
- *In relazione al fatto che l'insediamento dell'Organo della liquidazione può avvenire in un tempo successivo al 31 dicembre dell'anno precedente all'ipotesi di bilancio, si può verificare una situazione in cui l'ente abbia effettuato riscossioni e pagamenti in conto residui degli esercizi precedenti all'ipotesi di bilancio, alterando così il fondo cassa effettivo della liquidazione.*
- *Sono tre i momenti che il commissario o la commissione devono tenere presenti nel determinare il fondo cassa della liquidazione:*
  - 1) *L'Organo di liquidazione deve fotografare la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente all'ipotesi di bilancio e richiedere all'ente l'accredito, sul conto speciale della liquidazione , dal fondo di cassa risultante dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura. L'ente è tenuto ad accreditare la relativa somma, anche eventualmente in più rate se è impossibilitato a farlo in un'unica soluzione, purchè questo non costituisca un danno allo svolgimento dell'attività dell'organo di liquidazione;*

- 2) *L'Organo di liquidazione, depositato il fondo iniziale di cassa, fatto l'elenco dei residui attivi degli esercizi di sua competenza deve richiedere all'ente di conoscere le riscossioni effettuate a tale titolo sino alla data dell' insediamento e conseguentemente il versamento delle somme riscosse in conto residui attivi sul conto della liquidazione, in quanto somme appartenenti alla massa attiva;*
- 3) *L'Organo della liquidazione non deve, nella fase iniziale, rimborsare all'ente le somme eventualmente pagate in conto residui passivi prima dell'insediamento, fatto salvo il caso che l'ente presenti una situazione di cassa tale da non poter corrispondere all'Organo straordinario della liquidazione la cassa spettantegli.*
- *In tal caso l'Organo straordinario effettuerà una compensazione della somma già pagata dall'ente in conto residui passivi sino alla concorrenza della cassa da acquisire ( fondo cassa al 31 dicembre con l'aggiunta delle riscossioni in conto residui attivi )....”*

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 14/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla determinazione del Fondo Cassa da trasferire all'OSL; con annesso parere favorevole del Revisore Unico Prot. N. 12589 del 07/12/2021;

**VISTA** altresì l'allegata Determinazione n. 28 del 08/11/2021 a firma del Dirigente del Servizio finanziario, con la quale determinava le risultanze di quantificazione del fondo di cassa iniziale della liquidazione sulla base di quanto di seguito:

- Fondo di cassa risultante presso la Tesoreria alla data del 31.12.2019	
(anno precedente l'ipotesi di bilancio)	€ 410.405,15
- Riscossioni effettuate dall'Ente in conto residui attivi dal 01.01.2020 sino alla data di insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione (25.01.2021) al netto dell'esclusione prevista dall'art. 255 comma 10 del TUEL	€ 1.156.752,43
- Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dal 01.01.2020 sino alla data di dichiarazione del dissesto al netto dell'esclusione prevista dall'art. 255 comma 10 del TUEL	€ 909.529,67
Fondo di cassa	€ 657.627,91
- Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dalla data di dichiarazione del dissesto sino alla data di insediamento dell'OSL (25.01.2021) al netto dell'esclusione prevista dall'art. 255 comma 10 del TUEL	€ 133.268,97
Totale cassa alla data di insediamento dell'OSL (25.01.2021)	€ 524.358,94

Dato atto che da come si evince dalla stessa Determinazione che dalle risultanze del Rendiconto di gestione 2019 sussistono somme vincolate, accantonate e destinate risultanti dagli allegati a/1 e a/2 e a/3 al risultato di amministrazione al 31/12/2019 approvati con deliberazione di C.C. n. 7 del 02/07/2020 si

quantifica un Fondo di cassa al 31/12/2019 di € 410.405,15 e quota vincolata utilizzata per la copertura di spesa corrente non reintegrata al 31/12/2019 pari a € 474.776,84.

Tutto ciò premesso, dato atto che il Ministero dell'Interno – Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali ha emanato Atto di orientamento ex articolo 154 comma 2 del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario il quale a seguito della modifica normativa dell'art. 255 del soprarichiamato TUEL avvenuta per effetto dell'articolo 36 del D.l. n. 50/2017 (convertito con Legge n. 96/2017) è stato previsto che in deroga a quanto previsto per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario di liquidazione; che l'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui sopra è gestita separatamente nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Il disposto normativo statuito dall'art. 255 del TUEL innovato da modifiche successive è finalizzato ha la sua ratio non nella finalità di individuare e perimetrare la massa passiva, ma si inserisce all'interno della disciplina della " acquisizione dei mezzi di risanamento" per liquidare la massa passiva. In tale ottica sono rilevanti due condizioni: la prima, relativa all'opportunità che la gestione di tali partite, da parte dell'OSL, si sostanzi in un percorso istruttorio condiviso con l'Ente; la seconda che i meccanismi di coinvolgimento e condivisione dell'Ente siano informati a canoni di oggettiva rilevanza in merito alle decisioni assunte dall'Osl e tenendo conto della posizione di "indipendenza" del medesimo organo straordinario quale strumento di realizzazione di superiori interessi pubblici a salvaguardia del reale risanamento dell'Ente locale.

**DARE ATTO**, altresì, che le operazioni di riscossione effettuate dall'ente non compensate nel fondo di cassa dovranno essere regolarizzate con versamento sul conto di tesoreria intestato all'Organo straordinario di liquidazione;

**VISTO** il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378;

#### **LA COMMISSIONE**

Tutto ciò premesso e considerato;

A voti unanimi

#### **DELIBERA**

- 1) Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto della proposta di determinazione del fondo di cassa iniziale, come definito con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 14/12/2021, le cui risultanze finali di seguito si riportano:
  - Fondo di cassa risultante presso la  
Tesoreria alla data del 31.12.2019  
  
(anno precedente l'ipotesi di bilancio) € 410.405,15

- Riscossioni effettuate dall'Ente in conto residui attivi dal 01.01.2020 sino alla data di insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione (25.01.2021) al netto dell'esclusione prevista dall'art. 255 comma 10 del TUEL	€ 1.156.752,43
- Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dal 01.01.2020 sino alla data di dichiarazione del dissesto al netto dell'esclusione prevista dall'art. 255 comma 10 del TUEL	€ 909.529,67
Fondo di cassa	€ 657.627,91
- Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dalla data di dichiarazione del dissesto sino alla data di insediamento dell'OSL (25.01.2021) al netto dell'esclusione prevista dall'art. 255 comma 10 del TUEL	€ 133.268,97
Totale cassa alla data di insediamento dell'OSL (25.01.2021)	€ 524.358,94

Di stabilire che il Fondo iniziale di cassa OSL deve corrispondere al seguente prospetto:

<b>Fondo iniziale di cassa OSL</b>	
Fondo di cassa risultante presso la Tesoreria alla data del 31/12/2019 ( anno precedente l'ipotesi di bilancio riequilibrato )	410.405,15
Fondo di cassa disponibile presso la Tesoreria alla data del 31/12/2019 ( anno precedente l'ipotesi di bilancio riequilibrato )	618.331,74
Riscossioni effettuate dall'Ente in conto residui attivi dal 01/01/2020 sino alla data di insediamento dell'OSL ( 25/01/2021)	1.156.752,43
<b>TOTALE FONDO DI CASSA</b>	<b>1.567.157,58</b>
Pagamenti effettuati dall'Ente in conto residui dal 01/01/2020 sino alla data di insediamento dell'OSL (25/01/2021)	1.042.798,64
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	0,00
<b>Totale Fondo di cassa effettivamente disponibile per la massa attiva e da versare sul conto bancario OSL</b>	<b>524.358,94</b>
<b>TOTALE FONDO DI CASSA DA TRASFERIRE ALL'OSL</b>	<b>524.358,94</b>

- 3) Di disporre la regolarizzazione finanziaria delle somme di spettanza della gestione liquidatoria, quantificate in euro 524.358,94 incaricando il Responsabile del servizio finanziario dell'emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dell'OSL sul conto della liquidazione straordinaria;
- 4) Di prendere atto che dalla visione del rendiconto del tesoriere - Quadro riassuntivo della gestione di cassa al 31/12/2019 allegato n. 17/3 al D.Lgs. 118/2011, si evince la sussistenza della quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2019 per € 474.776,84 utilizzata per la copertura di spesa corrente ma non ricostituita come richiesto da disposizione normativa;
- 5) Di dare atto che la parte del fondo di cassa per la quota vincolata utilizzata per la copertura della spesa corrente al 31/12/2019 dovrà essere ripristinata per l'importo di €

474.776,84 per cui si da mandato al responsabile del Settore Finanziario al ripristino della stessa;

- 6) Di riservarsi ulteriori accertamenti e verifiche, compresa l'eventuale rideterminazione dei valori con particolare riferimento alla gestione delle somme vincolate;
- 7) Di dare atto, altresì, che le operazioni di riscossione effettuate dall'ente non compensate nel fondo di cassa dovranno essere regolarizzate con versamento sul conto di tesoreria intestato all'Organo straordinario di liquidazione;
- 8) Di trasmettere, a cura dell'Ufficio di supporto OSL, copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, al Revisore dei conti, al Tesoriere per gli adempimenti di competenza;
- 9) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.4, comma 6 del D.P:R.24 agosto 1993, n. 378.

Letto confermato e sottoscritto.

SCIME' Angelo

FILIPPI Loredana

PAGLIA Stefania

---

#### DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si DISPONE che copia della presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente ove resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.lgs. 267/2000) a cura del seguente Ufficio comunale segreteria generale, cui la stessa viene trasmessa.

*Il Presidente F.to Angelo Scime'*



# CITTA' DI ARPINO

*Provincia di Frosinone*

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio Amministrativo – Istituzionale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito del Comune di Arpino [www.comune.arpino.fr.it](http://www.comune.arpino.fr.it) , nella sezione dedicata all'albo pretorio on line il 20-01-2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Comunale di Arpino, 20-01-2022

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Maria Cristina Perna